

COLLANA: IL DIRITTO

VOLUME  
11

# DIRITTO COMMERCIALE

[La cancellazione dal registro imprese delle  
società e la pubblicità legale]

G. MURATORI – E. PALERMO

2012

ECONOMIA & DIRITTO

## INDICE

### **CAPITOLO 1: L'EVOLUZIONE STORICA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

- 1.1 Le Camere di Commercio
- 1.2 Il registro delle imprese: considerazioni generali
- 1.3 Dalle origini al codice civile del 1942
- 1.4 Dal codice civile del 1942 alla legge 580/1993
- 1.5 Nascita del registro imprese
- 1.6 La funzione pubblicitaria del registro imprese
- 1.7 L'efficacia dell'iscrizione nel registro delle imprese: profili generali.

### **CAPITOLO 2: LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO**

- 2.1 Le fattispecie dissolutive
- 2.2 L'efficacia "costitutiva" dell'iscrizione dello scioglimento.
- 2.3 L'oggetto dell'iscrizione

2.3.1 Termini, legittimazione e modalità di assolvimento dell'obbligo pubblicitario.

2.4 La pubblicità della nomina dei liquidatori ex art. 2487 bis cc

2.5 La “parificazione” della estinzione delle società di persone con quelle di capitali

2.6 L'estinzione delle società di persone e capitali a seguito della cancellazione

2.7 Effetti della cancellazione dal registro delle imprese sulle sopravvenienze attive.

2.8 Il cd registro “autopulente”

2.8.1 La competenza nella cancellazione

2.9 La cancellazione della cancellazione

**CAPITOLO I:  
L'EVOLUZIONE STORICA DEL REGISTRO  
DELLE IMPRESE**

## 1.1 Le Camere di Commercio

La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (abbreviato CCIAA) è un Ente autonomo di diritto pubblico che promuove, nell'ambito della circoscrizione provinciale, lo sviluppo delle attività economiche interpretando le esigenze del tessuto economico ed imprenditoriale locale.

Tali funzioni, specificate nella legge di riordino delle CCIAA N. 580 del 29 dicembre 1993, consistono in:

- funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese, in particolare la tenuta del Registro delle Imprese;
- funzioni di sviluppo e di promozione degli interessi generali delle imprese;
- funzioni di regolazione del mercato a garanzia della correttezza dei rapporti tra imprese e tra imprese e clienti;
- funzioni delegate dallo Stato e dalle regioni e quelle derivanti da convenzioni internazionali.

Obiettivo primario della Camera di Commercio è il miglioramento del complesso dei servizi reali alle imprese che operano sul territorio della Provincia, in modo da favorirne l'integrazione con il tessuto produttivo nazionale ed internazionale, in considerazione delle nuove logiche di mercato.

Gli organi della Camera di Commercio sono:

**IL CONSIGLIO:** che è l'organo politico della Camera di Commercio che ne determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività. Delibera sul bilancio ed elegge il Presidente, la Giunta ed il Collegio dei revisori dei conti.

**LA GIUNTA:** che è l'organo esecutivo e di governo della Camera di Commercio cui spetta l'adozione dei provvedimenti necessari per la

realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse.

IL PRESIDENTE: che rappresenta la Camera di Commercio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta determinandone l'ordine del giorno.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: che esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE (oggi a seguito della cd Legge Brunetta ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE) che valuta i risultati della gestione della CCIAA, nel suo complesso e con riferimento ai singoli servizi erogati, in termini di efficienza, efficacia e qualità, a fronte di criteri di definiti in collaborazione con la Giunta, cui relaziona.

IL SEGRETARIO GENERALE che adotta atti e provvedimenti amministrativi ed effettua la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo per l'intera CCIAA

L'Unione Italiana delle Camere di Commercio (UNIONCAMERE) è l'organismo di rappresentanza del sistema camerale, di collegamento e di potenziamento delle attività che le singole Camere di Commercio sono chiamate a svolgere. Cura e rappresenta gli interessi generali degli Enti camerali e promuove, realizza e gestisce servizi ed attività di interesse delle Camere e delle categorie economiche.

Per operare con maggiore efficacia, Unioncamere ha promosso la nascita di agenzie e strutture specializzate.

Le UNIONI REGIONALI sono associazioni di natura privata, che le Camere di Commercio possono costituire per lo sviluppo delle

attività che interessano più circoscrizioni provinciali e per i rapporti con gli enti regionali territorialmente competenti.

INFOCAMERE – Società consortile di informatica delle Camere di Commercio italiane S.p.A. ha lo scopo di gestire le banche dati camerali, attraverso l’interconnessione tra Camere, che rendono accessibili da ogni punto del territorio nazionale le informazioni contenute negli archivi dei singoli Enti.

Il Registro delle Imprese è stato istituito presso le Camere di Commercio a decorrere dal 19.02.1996 assumendo le funzioni esercitate dalle Cancellerie Commerciali dei Tribunali.

Il Registro delle Imprese è retto da un Conservatore nominato dalla Giunta della CCIAA ed è sottoposto alla vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale; il registro è unico e comprende una sezione ordinaria e una sezione speciale, che raggruppano tutte le imprese individuali e collettive che intendono esercitare una qualsiasi attività economica.

Soggetti obbligati all’iscrizione:

	Società di persone e di capitale
	Cooperative
	Consorzi con attività esterna e società consortili
<b>SEZIONE ORDINARIA</b>	Società costituite all’estero con sede amministrativa o secondaria sul territorio italiano
	Gruppi europei di interesse economico
	Enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale una attività commerciale
	Imprenditori commerciali individuali (non piccoli)

<b>SEZIONE SPECIALE</b>	Piccoli imprenditori commerciali individuali (art. 2083 c.c.)
	Coltivatori diretti (art. 2135 c.c.)
	Imprenditori agricoli (individuali e collettivi) (art. 2135 c.c.)
	Società semplici (art. 2251 e seguenti c.c.)
	Imprenditori (individuali e collettivi) iscritti all’Albo Imprese Artigiane (legge 443 del 08/08/1985)

L'Ufficio svolge le attività di:

- predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del Registro delle Imprese nonché di conservazione ed esibizione di documenti ed atti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel RI;
- bollatura e numerazione dei libri contabili (art. 2215 e seg. c.c.);
- tenuta del Repertorio Economico ed Amministrativo (REA), sotto la vigilanza del Ministero dell'Industria;
- rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni ed alle variazioni a Registro.
- Contestualmente all'iscrizione L'Ufficio Registro delle Imprese può assegnare il numero di partita IVA, sia alle imprese individuali, sia a società di persone, qualora ne siano sprovviste.
- REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative)

Presso il Registro delle Imprese è istituito il REA a cui tutti i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro stesso devono comunicare i dati relativi alle attività esercitate, l'apertura e successive modificazioni di unità locali e, in generale, i dati economici e amministrativi non soggetti all'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Sono inoltre tenuti all'iscrizione al REA tutti i soggetti collettivi che esercitano un'attività economica o professionale non in forma d'impresa, con esclusione delle attività soggette all'obbligo di iscrizione in ordini e collegi professionali.

Il Registro Imprese è tenuto secondo tecniche informatiche e garantisce informazioni in tempo reale su tutto il territorio nazionale.

Il registro cartaceo originariamente previsto dal legislatore del



codice civile ha lasciato spazio ad una moderna banca dati che raccoglie tutti i dati inseriti dalla Camera di Commercio relativi alle imprese. Tutte le Camere hanno devoluto la gestione della propria banca dati ad Infocamere che cura tutti gli aspetti informatici e di sicurezza. La gestione unitaria da parte di infocamere è realizzata in ogni caso in modo tale che ogni camera di commercio sia in grado di modificare solo i dati relativi alle proprie imprese; viceversa ogni camera può estrarre i dati economici giuridici di tutte le imprese al di fuori del proprio territorio di competenza, assicurando una completa ed immediata informazione economica a qualunque operatore ne faccia richiesta.

L'istituzione della sezione speciale e del REA permette di fornire un servizio d'informazione complessiva sul mondo delle imprese e dei soggetti economici operanti.

Il Registro è pubblico e consultabile oltre che agli sportelli dell'ufficio, attraverso il collegamento telematico (TELEMACO) con Infocamere.

## 1.2 Il registro delle imprese: considerazioni generali

Finalità del registro imprese è quindi l'attuazione di un sistema completo ed organico di pubblicità legale, idoneo a portare a conoscenza del pubblico l'organizzazione dell'impresa, le sue vicende e le sue trasformazioni fino all'estinzione.

L'istituto obbedisce dunque ad un evidente interesse pubblico economico riguardo alla trasparenza e chiarezza dei dati e dei fatti fondamentali dell'impresa, essenzialmente per la tutela dell'affidamento nelle relazioni commerciali ma anche per esigenze di natura fiscale, statistica ed in generale di governo dell'economia, come si addice alle società civili del nostro tempo.

L'istituto è improntato ad un principio di stretta legalità ("luogo legale tipico") per cui:

A) possono essere iscritte solo le formalità previste dalla legge (principio di tassatività delle iscrizioni) ne deriva che, in caso di iscrizioni avvenute "senza che ne esistano le condizioni previste dalla legge", il Giudice del Registro ne deve ordinare con decreto la cancellazione d'ufficio ex art. 2191 (decreto reclamabile davanti al tribunale in camera di consiglio, art 2192, ma non ricorribile per Cassazione); la stessa disposizione si applica implicitamente anche alle mere rettificazioni di formalità errate.

È importante distinguere:

- la cancellazione d'ufficio di formalità non regolari o non ammesse (cancellazione di iscrizioni con effetto ex tunc ex art 2191 cc)
- la cancellazione di ufficio di società ed imprese inattive (iscrizione di un evento estintivo con effetto ex nunc).

B) di regola le iscrizioni sono obbligatorie ed in caso di inerzia si dà luogo alle procedure di iscrizioni d'ufficio (art. 2190) mediante un

provvedimento del Giudice del Registro (reclamabile come sopra ex art. 2192).

L'iscrizione obbligatoria ovviamente non riguarda solo la "nascita" dell'impresa ma anche le vicende successive indicate dalla legge.

C) i modelli per la presentazione delle domande, così come la tipologia delle informazioni sono predeterminati per legge (art. 11 comma 1 dpr 581/95) e sono adeguati al sistema di comunicazione telematica in modo da rispettare i criteri di completezza, organicità e tempestività della pubblicazione.

È indiscusso che il controllo debba attenersi alla legalità formale della domanda e dei documenti richiesti così come dovrebbe essere pacifico che Conservatore e Giudice del Registro non sono deputati alla verifica della legittimità delle vicende dell'impresa che sono oggetto di registrazione (ad esempio la validità dei contratti di trasferimento di quote, la regolarità delle deliberazioni o delle attività gestionali ecc.) e tanto meno del merito delle deliberazioni.

Potrebbero quindi essere iscritti atti invalidi, atti falsi o simulati o che determinano responsabilità degli amministratori rispetto ai quali altri sono i rimedi giudiziari predisposti dall'ordinamento ed altri sono i soggetti legittimati ad agire.

Sui limiti del procedimento di controllo del Giudice del Registro, illuminante è stata la Cassazione 26/10/2006 che recita *“Siffatto provvedimento è pronunciato dal giudice nell'adempimento dei compiti di legalità formale, controllo che tende non a realizzare la volontà della legge nel caso concreto, bensì a garantire, genericamente ed in via preventiva gli interessi per la cui tutela sono predisposte le norme delle quali viene verificata l'osservanza. Si tratta di provvedimenti che non riconoscono o attribuiscono alcun diritto soggettivo, oggetto di contestazione, anche solo eventuale, ma si limitano al riscontro del rispetto o meno di queste*

*norme traendone la conseguenza di ordinare o rifiutare l'iscrizione nel registro...*

*... il provvedimento si risolve in un intervento ordinatorio del Tribunale emesso in sede non contenziosa che si esaurisce in un mero atto di gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali senza statuire sui diritti dei soggetti coinvolti”.*

Rimane controverso se ed in che misura, il sistema di pubblicità debba assicurare la veridicità del contenuto delle iscrizioni, e se quindi il controllo debba riguardare anche la legalità sostanziale degli atti.

A questo tema è legata la definizione dell'ampiezza del potere di controllo che compete al Conservatore ed al Giudice del Registro, degli effetti di tale intervento e dei rapporti con altri strumenti di tutela “latu sensu” giurisdizionale.

La maggioranza degli interpreti propende per la soluzione affermativa, in ciò confortato dal contenuto letterale dell'arti 8 DPR 581/95 (*“l'ufficio accerta... e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione”*), anche se da molte parti si sottolinea che il controllo sarebbe comunque da condursi nell'ambito delle emergenze documentali (in sostanza i documenti allegati alla domanda cui vanno aggiunti quelli integrativi richiesti dall'ufficio ex art 8 comma 11)

Non vanno trascurati al riguardo i poteri di acquisire informazione ed eseguire ispezioni (art 6 comma 1 lette B legge 241/90: *“... accerta d'ufficio i fatti... In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare l'esibizione di documenti”*).

Resta da vedere se di fatto il conservatore, tenuto anche al rispetto del criterio della tempestività sancito dall'art 8 comma 8 dpr 581/95

che prevede tempi ristretti a cinque (massimo dieci) giorni, abbia un concreto spazio di accertamento autonomo, soprattutto sul versante delle veridicità

Anche il controllo in seconda battuta del Giudice del Registro non potrebbe avere maggiore ampiezza considerata la natura non contenziosa del procedimento che prevede di regola la sola audizione degli interessati (art. 2191 cc nelle procedure di cancellazione).

Per una parte della dottrina infine, il potere del Giudice del Registro sarebbe ritagliato su quello del Conservatore e quindi non potrebbe eccedere la relativa sfera di controllo.

### 1.3 Dalle origini al codice civile del 1942

Si può affermare, senza tema di smentita che, il registro delle imprese risale al secolo XVI quando con le *matriculae mercantorum* medievali si cominciarono a forgiare gli strumenti, per mezzo dei quali poi sarebbe stata realizzata la pubblicità.

Quale che sia stata la sorte e la vera funzione delle *matriculae mercantorum* nel medioevo non è certo; certo è invece che nel secolo XVI venuto meno il regime corporativo<sup>1</sup> i registri di commercio gradualmente cominciarono ad assolvere funzioni di pubblicità, superando la riservatezza delle *matriculae* medievali. Si cominciò, probabilmente in campo societario, con l'accomandita a segnalare ai terzi la duplicità delle categorie dei soci<sup>2</sup>.

I registri di commercio lasciarono dunque l'Italia e migrarono verso la Francia, la Svizzera e la Germania e poi via via verso gli altri paesi europei.

In Francia, in particolare, l'istituto del registro trova una compiuta disciplina prima nell'ordinanza Colbert del 1673 e poi nella codificazione napoleonica.

È possibile dividere la storia europea moderna del nostro istituto, dal codice napoleonico di commercio del 1807 ad oggi in tre grandi periodi caratterizzati dalla sempre minore incidenza della pubblicità legale formale sul regime sostanziale della situazione giuridica soggetta a pubblicità.

Il primo periodo che va dall'ordinanza Colbert 1673 al *Code de commerce* del 1807 è caratterizzato da un rigido formalismo per il quale il contratto di società non pubblicato è nullo e pertanto i presunti soci sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni contratte.

---

<sup>1</sup> In Francia le corporazioni formalmente scomparvero nel 1791

Il secondo periodo che va dal Codice Albertino del 1842 al codice di commercio italiano del 1865 e del 1882 è caratterizzato da minore formalismo, in quanto questi codici non parlano più di nullità del contratto di società non pubblicato, ma si limitano a stabilire la possibilità di ciascun socio di recedere da una società (probabilmente valida): la mancanza di pubblicità non può essere opposta dai soci ai terzi<sup>3</sup> ed anche se l'art. 98 del Codice di commercio del 1882 espressamente stabilisce che la società non è legalmente costituita finché non vengano adempiuti gli obblighi pubblicitari, la dottrina (ad opera soprattutto del Manara), facendo leva sull'ambiguità della lettura di tale articolo afferma che la forma scritta e la pubblicità non sono requisiti di validità del contratto di società

Il terzo periodo va dall'*Handelgesetzbuch* tedesco del 1897 seguito dall'*Aktiengesetz* del 1937 al codice civile italiano del 1942. Nel codice civile del 1942 la pubblicità nelle società di persone incide soltanto sul regime della autonomia patrimoniale mentre nelle imprese individuali non rende commerciale una impresa che non svolga di fatto tale tipo di attività. Solo rispetto alle società di capitali la pubblicità legale ha efficacia costitutiva del soggetto-società.

A fronte dell'ordinamento italiano è interessante osservare nello stesso lasso temporale la posizione degli ordinamenti francese e tedesco e le differenze fra questi e l'ordinamento italiano.

In realtà la differenza tra quello francese e tedesco è evidente: nella tradizione storica francese del codice di commercio napoleonico<sup>4</sup> l'inosservanza della pubblicità determina la nullità della società in nome collettivo ed in accomandita semplice ed inoltre per tutte le

---

<sup>2</sup> Legge fiorentina del 1408 e Statuto dell'Università dei mercanti di Siena del 1644

<sup>3</sup> Art. 52 c.comm. 1842 e art. 164 c.comm 1865

<sup>4</sup> Agli artt. 2 e 42

società la mancata iscrizione determina l'impossibilità dell'acquisto della personalità giuridica.

Nell'ordinamento tedesco, pubblicità e commercialità formale sono in stretta connessione, non solo in tema di società ma finanche in tema di impresa individuale in quanto la forma indicata nell'iscrizione nel registro prevale sull'effettivo esercizio anche quando manca la commercialità dell'attività.

Punto comune al sistema tedesco e francese è però il formalismo anche se di diversa intensità allo scopo di tutelare la sicurezza dei rapporti nel traffico commerciale; formalismo che nel codice civile del 1942 è attenuato.

È singolare rilevare come il registro di commercio pur essendo stato trapiantato prima in Francia e poi in Germania dalle corporazioni medioevali italiane acquistò in questi paesi una diversa e nuova configurazione giuridica come vero strumento di pubblicità venendo così a contrapporsi nettamente al sistema di diritto intermedio dove però le *matriculae mercatorum* avevano l'opposta funzione di tenere celate ai terzi le circostanze più importanti della vita della corporazione.

Ma per una sorta di ricorso storico, nella sua nuova veste giuridica di strumento di pubblicità legale il registro di commercio germanico esercitò poi una notevole influenza sulla legislazione italiana, anche senza arrivare al grado di formalismo della pubblicità legale presente nell'ordinamento tedesco. Infatti all'indomani dell'unità d'Italia i legislatori del codice di commercio del 1865 prima e del 1882 poi subirono il fascino del modello dell'*Haldelsregister* previsto dal codice di commercio tedesco del 1862 e se alla fine si ritenne di non seguire l'esempio germanico fu solo il timore di riecheggiare quelle antiche corporazioni cancellate dalla attuale civiltà, preferendo quindi col codice del 1882 introdurre un sistema di pubblicità legale



limitato solo ad alcuni istituti quali le autorizzazioni all'esercizio del commercio dei minori emancipati, quelle alla continuazione delle aziende appartenenti ai minori, il conferimento della procura agli institori e soprattutto la costituzione delle società commerciali.

I pubblici registri relativi a questi diversi istituti – registro d'ordine, registro delle società, registro delle trascrizioni, vennero affidati alle cancellerie dei tribunali, ma tale sistema non tardò a rivelare le sue carenze causate soprattutto dall'esclusione dei commercianti dall'obbligo delle iscrizioni.

E quanto queste lacune fossero rilevanti risulta dal fatto che in tutti i progetti del nuovo codice di commercio del ventennio fascista (progetto Vivante del 1921, Progetto D'Amelio del 1925, Progetto Asquini del 1940) l'istituzione del registro di commercio fu sempre univocamente proposta e, finalmente, nel 1942 col codice civile introdotta.

Ma ad onta delle enunciazioni stesse del codice la effettiva istituzione era ancora lungi dall'essere realtà in quanto l'art 2188 c..c. aveva, per così dire, carattere programmatico.

In conseguenza di ciò l'enorme diatriba politica su chi dovesse tenere di fatto il registro e sui problemi tecnici ed organizzativi ad esso connessi, l'attuazione del principio di pubblicità nel nuovo codice si limita transitoriamente (fino cioè alla effettiva istituzione del registro) a quegli atti e fatti già soggetti a pubblicità sotto il codice di commercio del 1882 e per i quali potevano essere temporaneamente utilizzati i registri di cancelleria previsti dal codice di commercio del 1882 e le altre forme di pubblicità previsti per essi dalle leggi anteriori<sup>5</sup> ma con una peculiarità: il contenuto degli atti da iscrivere, i termini per la iscrizione e gli effetti di questa sono

---

<sup>5</sup> R.D.L. 27/12/1882, R.D. 85/1922, R.D.L. 2134/1935

regolati dal nuovo codice a partire dal momento della sua entrata in vigore.

### 1.3 Dal codice civile del 1942 alla legge 580/1993

Quest'ultimo mezzo secolo di storia del nostro istituto, caratterizzato dalla mancata attuazione del registro, si può suddividere in tre periodi.

Il primo periodo va dal 1942, data di entrata in vigore del codice civile al 1968, anno di emanazione della prima Direttiva CEE n. 151 che in tema di pubblicità legale delle società commerciali ha comportato la modifica del sistema codicistico della pubblicità commerciale con la emanazione del d.P.R: 20 dicembre 1969, n. 127 e della legge 12 aprile 1973 n. 256.

Il secondo periodo va dal 1968 fino alla fine degli anni '70 ed è caratterizzato per quanto attiene all'evoluzione del sistema di diritto commerciale, nel quale il registro si colloca dalla istituzione della Consob (1974) come fattore di informazione societaria dotata di valore legale e per quanto attiene alla storia della nascita del registro dalla istituzione delle regioni a statuto ordinario con la conseguente perdita di moltissime competenze delle camere di commercio e la rinascita, proprio per questo svuotamento di competenze delle camere di commercio, dell'opzione a favore dell'affidamento del registro delle imprese a queste ultime.

Il terzo periodo comprende gli anni '80 e '90 ed è stato caratterizzato, con riguardo al sistema tecnologico della esplosione della telematica e dell'informatica distribuita, come capisaldi tecnici strutturali della nuova società dell'informazione che segna la fine dell'età di Gutenberg e l'obsolescenza tecnica degli strumenti cartacei di pubblicità prefigurati dal legislatore del passato a partire

dall'ordinanza Colbert del 1673 e sui quali si era fondata tutta la teoria della pubblicità legale in generale.

Con riguardo invece alla storia della nascita del nostro istituto il periodo è caratterizzato dalla sempre maggiore attenzione del Parlamento alla filosofia della trasparenza degli assetti proprietari degli operatori collettivi sul mercato<sup>6</sup>.

Tutto ciò ha portato quindi alla legge 580/93 con la speranza che essa, visto la sempre più massiccia informatizzazione e globalizzazione sia solo un gradino della piramide tesa verso quello che potrebbe essere il Registro (almeno) Europeo delle imprese.

#### 1.4 Nascita del registro imprese.

L'istituzione del Registro delle Imprese, prevista come sopra detto, inizialmente dall'art. 2188 del codice civile del 1942 vede la luce solo con la legge 580/1993<sup>7</sup>, (cioè dopo oltre cinquant'anni di disciplina provvisoria) dove finalmente viene sancito al primo comma dell'art 8, la nascita del Registro delle Imprese e la sua tenuta presso le Camere di Commercio con tecniche informatiche.

Anche se unico, il Registro delle Imprese, in base alla normativa istitutiva, si componeva di più sezioni:

---

<sup>6</sup> V. art. 4 d.l.g. 88/93 che impone agli amministratori di società a responsabilità limitata uni personali di depositare presso il registro delle imprese una dichiarazione circa le generalità dei preparatori originari e successivi, ma anche la L. 310/93 che detta disposizioni per la trasparenza attraverso il registro della cessione delle quote sdi società a responsabilità limitata e per la didentificazione della composizione del capitale e l'art. 1 della legge 474/94 che pone obblighi di trasparenza attraverso il registro circa gli assetti preparatori e loro modifiche nelle c.d. società privatizzate).

<sup>7</sup> Alvaro S., L'istituzione del registro delle imprese: prime riflessioni, in Giur. Comm., 1996, I, 276

- 1) una sezione che potremmo definire “ordinaria”, nella quale devono confluire i soggetti e gli atti per i quali il Codice Civile o leggi speciali prevedono l’obbligo di iscrizione o di deposito;
- 2) tre sezioni speciali nelle quali devono confluire gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c.c., le società semplici;
- 3) una sezione speciale nella quale devono essere annotate le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 443/1985.

Per espressa definizione dell’art. 2188, comma 3, il Registro delle imprese è pubblico.

La norma non precisa la natura dell’ufficio del Registro<sup>8</sup> delle imprese, ma sancisce solo che tale ufficio tiene appunto il registro sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale, lasciando l’incertezza relativa all’attività ed organizzazione o meglio alla natura di questa, se la stessa sia cioè riferibile al potere amministrativo o giudiziario.

Su quest’ultimo punto la dottrina<sup>9</sup> sostiene quasi unanime che esso è un Ufficio a composizione mista, nel quale esiste un organo amministrativo (il Conservatore), al quale sono affidate la direzione e la tenuta del Registro delle Imprese, nonché un organo giudiziario (il Giudice delegato), al quale è affidata la vigilanza generale sul Registro medesimo<sup>10</sup>.

L’iscrizione nel registro è eseguita su domanda sottoscritta (ora solo digitalmente) dall’interessato e costituisce per un aspetto, l’adempimento di un obbligo (art. 2195 c.c.) e dall’altro l’esercizio di un diritto.

---

<sup>8</sup> Barbuto M., *L’istituzione del registro delle imprese*, in *Imprese*, 1994, 2513

<sup>9</sup> Ragusa-Maggiore, “Il registro delle Imprese”, Ed. Giuffrè pag. 15.

<sup>10</sup> Bocchini E., *Finalmente istituito il registro delle imprese*, in *Corriere giur.*, 1994,137

L'adempimento di un obbligo, perché la legge stabilisce che l'imprenditore deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del Registro delle Imprese.

L'esercizio di un diritto, perché l'iscrizione è dovuta se ne ricorrono i presupposti giuridici, e l'interessato ha diritto di ottenerla; tanto si deduce dal fatto che, avverso il diniego dell'iscrizione, è ammesso il ricorso al Giudice del Registro.

L'iscrizione si fonda dunque su un diritto dovere.

Che l'iscrizione sia un atto dovuto emerge dal contenuto normativo dell'art. 2190 c.c., che prevede l'iscrizione d'ufficio, qualora una iscrizione obbligatoria non venga richiesta. L'iscrizione, in tale fattispecie, viene effettuata su ordine del giudice del Registro che provvede con decreto.

Un atto dovuto non solo all'interessato, quant'anche dovuto come adempimento per l'Ufficio il quale non ha la facoltà ma l'obbligo di procedere all'iscrizione "ex officio". L'art. 2190 è formulato infatti in modo imperativo (... l'Ufficio del registro invita...).

La domanda, ai fini dell'iscrizione nel Registro è un atto di impulso del procedimento amministrativo di attuazione dell'iscrizione.

Se questo impulso manca, l'Ufficio deve attivare, "motu proprio", il procedimento amministrativo di iscrizione. All'ufficio fa capo dunque un potere dovere che da un lato legittima e dall'altro obbliga il procedimento di iscrizione in assenza di domanda.

Contro i decreti emessi dal giudice del Registro (art. 2192 c.c. l'interessato, entro 15 giorni dalla comunicazione può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro ed il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro medesimo.

## 1.5 La funzione pubblicitaria del registro imprese

Il registro delle imprese dovrebbe avere ad oggetto appunto le imprese; ma l'impresa non è né un bene né un soggetto, ma, recita il nostro codice civile .... *un'attività organizzata...*

La pubblicità di impresa dovrebbe essere allora la pubblicità di un'attività e cioè di una serie coordinata e teologicamente orientata di atti giuridici, ma così non è.

Il registro non è strumento di pubblicità delle attività di impresa in quanto non segnala gli atti o contratti di esercizio dell'impresa, non potendosi considerare tale la circolazione dell'azienda come atto di esercizio dell'impresa.

Ed ancora, ad esempio: se un imprenditore muta l'oggetto della propria impresa cessando la precedente attività, nel registro non si ha cancellazione della prima iscrizione ma mera modifica dell'oggetto dell'impresa perchè è l'imprenditore il punto di riferimento giuridico della pubblicità, mentre viceversa se l'imprenditore cede la azienda, si registra la cancellazione e l'iscrizione del nuovo soggetto, pur rimanendo immutata la stessa società.

Ecco perchè da un primo punto di vista possiamo sostenere che la pubblicità del registro delle imprese ha carattere misto personale e reale perchè concerne sia gli imprenditori che la circolazione delle aziende.

Proseguendo, nell'analisi, da un secondo punto di vista la pubblicità del registro concerne il soggetto imprenditore e non l'attività (cioè i

contratti di impresa), ecco perchè è pubblicità, come sopra già detto, del soggetto non dell'attività.

Prendiamo ad esempio il bilancio di esercizio consuntivo, se da una parte questo rappresenta ai terzi la rappresentazione fedele e corretta della situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'imprenditore, esso non è, in se, da un lato, atto di impresa e dall'altro, molto spesso non è soggetto ad alcuna pubblicità (bilanci degli imprenditori individuale e delle società di persone) o quand'anche, non è soggetto ad iscrizione ma a mero deposito, onde non è investito dagli effetti di cui all'art 2193 cc.

Da un terzo punto di vista, la pubblicità del registro è completa perchè concerne tutti gli imprenditori, privati, pubblici, commerciali, agricoli, grandi o piccoli che siano e solo eccezionalmente non imprenditori (es. società occasionali).

Ed ancora, la pubblicità del registro è strumento di informazione reale (on line) e dinamica perchè è disponibile per l'intero territorio nazionale in tempi reali ed anche al domicilio dell'utente (soprattutto ora grazie alla Posta elettronica certificata cd. PEC), sottoposto alla vigilanza dell'autorità giudiziaria (cd Giudice del Registro delle Imprese competente a conoscere appunto anche i ricorsi avverso l'operato del Conservatore del registro ed ad eseguire il controllo sugli atti di maggior rilevanza economico finanziaria quali ad esempio l'omologazione.

1.6 L'efficacia dell'iscrizione nel registro delle imprese: profili generali

La dottrina (Pavone La Rosa, Corrado) distingue, del registro imprese, la pubblicità formale da quella sostanziale<sup>11</sup>.

La prima serve a rendere conoscibili ai terzi (art. 2188 comma 3) i dati contenuti nel registro imprese, non incidendo quindi sul rapporto giuridico segnalato per cui rileva sul piano del puro fatto o se si preferisce, della pura forma.

Una parte della dottrina (tra cui Pugliatti) considera però anche la conoscibilità legale o pubblicità notizia come effetto giuridico della pubblicità.

Al contrario, passando al piano sostanziale, la pubblicità rileva in relazione al grado di incidenza sulla situazione giuridica segnalata ricollegandosi quindi a quest'ultima (contrariamente a quella formale (cd pubblicità notizia) effetti dichiarativi e costitutivi.

La dottrina tradizionale con riferimento alla pubblicità sul registro imprese prevede abbastanza unanimemente sotto il profilo della efficacia della stessa, tre forme differenti, mentre discorde rimane su altre tre forme pubblicitarie quale quella notificativa, essenziale e sanante che per buona parte di essa sono sottoinsiemi delle altre tre. Analizzando quindi le 3 tipologie sulle quali la dottrina concorda abbiamo:

1) Pubblicità notizia: è espressamente prevista dal quinto comma dell'art 8 della L. 580/93 dove viene espressamente indicato che *“L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di (...) pubblicità notizia”*.

Ovviamente questo non significa che l'iscrizione nella sezione ordinaria non abbia tale effetto e a tal proposito potremmo citare a sostegno di tale tesi, sia gli artt. 2435 e 2436 c.c. in tema di deposito del bilancio di esercizio delle società di capitali e di deposito dello statuto aggiornato delle stesse dopo ogni modifica dello atto

---

<sup>11</sup> Bocchini E., *Nuovi profili di pubblicità commerciale*, in Riv. notar., 1996, 1 ss.



costitutivo, ma anche l'art. 17 L.F., tutte situazioni insomma che espressamente prevedono il deposito di atti con funzione di pubblicità notizia.

2) Pubblicità dichiarativa: questa esaurisce il suo effetto nel campo dell'opponibilità dell'atto o fatto iscritto ai terzi senza null'altro aggiungere a quanto iscritto che è quindi perfetto già prima dell'iscrizione. Da questo discendono due conseguenze la prima quella cioè per cui i fatti iscritti si presumono conosciuti ai terzi e per la quale l'ignoranza dei fatti iscritti, seppur incolpevole non può essere opposta dopo l'avvenuta iscrizione (senza possibilità di prova contraria alcuna), di carattere positivo, la seconda quella cioè che potremmo definire con una efficacia negativa è quella che specifica chiaramente come un fatto per il quale la legge prevedeva l'iscrizione, non può essere opposto a terzi se tale iscrizione non vi è stata. A differenza però della prima, quest'ultima ammette la prova contraria per cui possiamo dedurre che la presunzione di conoscenza dei fatti iscritti è *iuris et de iure* cioè assoluta mentre la presunzione di ignoranza dei fatti non iscritti è relativa, cioè *iuris tantum*.

3) pubblicità costitutiva si ha nei casi in cui in difetto della pubblicità il negozio giuridico non è perfetto e non produce i suoi effetti neppure *inter partes* (cd efficacia totalmente costitutiva) o il negozio o l'atto pur non avendo efficacia verso i terzi è comunque efficace *inter partes* (cd efficacia parzialmente costitutiva).

Esempi del primo tipo sono quelli previsti dall'art 2331 cc (atto costitutivo delle SPA), art 2475 cc (atto costitutivo delle Srl) e art 2519 cc (atto costitutivo delle società cooperative), dove fino alla avvenuta iscrizione non solo non esiste la personalità giuridica della nascente società ma non sussiste neppure il rapporto sociale. Esempio canonico del secondo tipo è invece quello dell'art 2445 in

relazione alle ipotesi di riduzione del capitale per esuberanza di una spa.

Per quel che riguarda la decorrenza degli effetti dell'iscrizione, l'efficacia dichiarativa non è soggetta ad alcun periodo di vacatio, cioè l'opponibilità a terzi degli atti iscritti decorre dall'iscrizione

<p style="text-align: center;"><b>CAPITOLO II:</b> <b>LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO E LA</b> <b>PUBBLICITÀ LEGALE</b></p>
---

## 2.1 Le fattispecie “dissolutive”

Con il d.lgs. 06/03 si sono riscontrate alcune rilevanti novità nel campo delle fattispecie “dissolutive” delle società.

Con particolare riguardo alla nullità delle società è venuta colmandosi, con la nuova normativa, una lacuna di non poco rilievo, infatti ora all’ultimo comma dell’art. 2332 cc è ora esplicitamente prevista la pubblicità legale della sentenza dichiarativa della nullità che in precedenza era sancita solo da una seppur diffusa ed autorevole dottrina mentre ora è espressamente sancito che tale sentenza debba esser iscritta nel registro delle imprese, anche se la normativa non stabilisce un termine per cui, fatte salve eventuali responsabilità di amministratori o liquidatori, non pare applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 2630 cc che presuppone l’inadempimento avvenuto alla scadenza di un termine.

La neonata norma appare lacunosa anche secondo un altro profilo, non fornendo infatti indicazione alcuna in ordine alla pubblicità della nomina dei liquidatori che pure il tribunale deve effettuare contestualmente alla pronuncia di nullità visto che tale nomina, contrariamente allo scioglimento ordinario si riconnette ad un efficacia costitutiva, atteso che, dalla relativa iscrizione decorre l’assunzione della carica degli stessi e la contestuale cessazione degli amministratori.

Alla disciplina sopra indicata è ascrivibile anche quella regolata dalle disposizioni attuative del c.c. all’art. 223-quater e precisamente al comma 2 e cioè quella per assenza od invalidità delle autorizzazioni necessarie.

## 2.2 L’efficacia “costitutiva” dell’iscrizione dello scioglimento.

Con la riforma del diritto societario, la disciplina dello scioglimento e della liquidazione delle società di capitali, si trova ora in un autonomo Capo VIII del Titolo V (in precedenza era nel Capo V sulle società per azioni) che reca in se numerose novità concernenti i profili pubblicitari, che tra l'altro si segnalano per la rilevanza applicativa e per le questioni interpretative che sollevano.

La prima di tali novità concerne l'efficacia stessa della pubblicità dello scioglimento, che da meramente dichiarativa è ora assunta a pubblicità costitutiva, visto che recita l'art. 2484 al comma 3 “*Gli effetti dello scioglimento si determinano ... alla data dell'iscrizione*” della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa o alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione consigliare/assembleare o infine al momento dell'iscrizione delle altre cause di cui al comma 7, seppur, in quest'ultimo caso, pur avendo a favore parte autorevole della dottrina (Dimundo, Pasquariello, Vaira), una parte minoritaria è discorde.

Non è però così semplice cogliere quali siano “gli effetti dello scioglimento” che la norma intende far decorrere dall'iscrizione nel registro delle imprese ed infatti buona parte della dottrina<sup>12</sup> (Paciello, Dimundo, Mandrioli), in ordine alla qualificazione dell'iscrizione dello scioglimento nel registro delle imprese si è espressa a favore della pubblicità costitutiva degli effetti dello scioglimento con conseguente integrale abbandono del vecchio sistema per il quale le cause di scioglimento operavano ipso iure, mentre altra autorevole dottrina<sup>13</sup> (Buonocore) si è espressa in senso diametralmente opposto e cioè che tutte le cause di scioglimento operano di diritto

---

<sup>12</sup> A. Paciello, *sub art 2484 ne La riforma delle società*, Vol. 3 Torino 2003 pag. 240, ma anche L. Mandrioli, *Le cause di scioglimento in Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, Milano, 2004 pagg. 4 e ss.

<sup>13</sup> V. Buonocore, *La riforma delle società*, Milano, 2004, pag. 103

senza la necessità di alcun accertamento di carattere negoziale o giudiziale ed infine, un'ulteriore branca della dottrina<sup>14</sup> (Vaira) sostiene che tutte le cause di scioglimento “*sono al contempo ad efficacia immediata e differita a seconda della prospettiva da cui vengono riguardate*”, cioè la pubblicità avrebbe effetto dichiarativo dell'avvenuto perfezionamento dell'evento causa di scioglimento e costitutivo per quanto concerne l'aspetto della sua opponibilità a terzi.

Ora posta la genericità e l'impossibilità di recepimento nella sua assolutezza di quelli che sono “*gli effetti dello scioglimento*”, è la stessa disciplina contenuta nel Capo VIII che induce ad escludere che tutti gli effetti dello scioglimento decorrano da un unico momento (e tam minus dal momento dell'iscrizione al registro delle imprese) e convince della necessità di scindere la vicenda in tre fasi ciascuna caratterizzata da un presupposto applicativo differente e dalla produzione di effetti diversi (e gradualmente).

Utilizzando dunque questa tricotomia, una prima fase è quindi quella del verificarsi di una causa di scioglimento e cioè nel momento in cui possano dirsi integrati i presupposti di una qualsiasi delle ipotesi elencate nell'art. 2484 comma 1 e 2 c.c. in cui si producono una serie di conseguenze, alcune delle quali strumentali al compimento delle formalità pubblicitarie (così l'obbligo posto a carico degli amministratori dall'art 2485 comma 1 cc di “*accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484*”) altre di ordine sostanziale in qualche misura tali da anticipare gli effetti del nuovo assetto che la società è destinata ad assumere quale derivazione della vicenda dissolutiva (così la contrazione ex lege che in via immediata e diretta investe i poteri degli amministratori, i quali, a tenore dell'art 2486

---

<sup>14</sup> M. Vaira, *sub art 2484 ne La riforma delle società*, Vol. 3 Bologna 2004 pag. 2046

comma 1 c.c. “*conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale*”, rimanendo altrimenti responsabili personalmente e solidalmente per i danni arrecati alla società, ai creditori sociali ed ai terzi e a dare impulso ai processi deliberativi necessari per l’inizio delle operazioni di liquidazione (così il dovere che l’art 2487 comma 1 cc pone a carico degli amministratori di convocare l’assemblea affinché si deliberi in particolare sulla nomina dei liquidatori e sulla determinazione dei loro poteri).

Potremmo poi definire l’inizio della seconda fase in quella data non necessariamente coincidente con l’iscrizione nel registro dell’impresa dello scioglimento, ed anzi, nella scansione temporale ipotizzata dalla riforma, in una data successiva ed indicare conseguentemente come terza fase quella del momento dell’iscrizione nel registro delle imprese della nomina dei liquidatori ex art. 2487 bis, comma 1 c.c., vero momento in cui “*gli amministratori cessano dalla carica*” ai sensi del 2487 bis comma 3 c.c., con correlativo subentro dei liquidatori e conseguente avvicendamento e passaggio di consegne che è conseguenza quindi e non presupposto dell’avvicendamento.

È infine solo in tale data che “*alla denominazione sociale deve essere aggiunta l’indicazione di società in liquidazione*” art. 2487 comma 2 c.c.

In conclusione l’effetto che si riconnette all’iscrizione nel registro delle imprese dello scioglimento, in quella che abbiamo definito seconda fase, è rappresentato (più ancora che dalla mera opponibilità ai terzi che ne rimane assorbita come mera consequenzialità) dal mutamento dello stato giuridico della società potendosi affermare che da quel momento la società entra in uno “stato di liquidazione” ed è giuridicamente sciolta non essendo a tal

fine sufficiente (diversamente dal regime previgente) il solo “verificarsi di una causa di scioglimento”: stato giuridico rispetto al quale gli effetti già prodottisi in quella che abbiamo denominato fase 1, sono prodromici e strumentali a quelli che si produrranno nell’ultima e terza fase, costituendone la attuazione sul piano pratico e convertendo lo stato giuridico di liquidazione in un assetto organico che ne rappresenta la compiuta e sostanziale esplicazione. Questo mutamento dello stato giuridico porta in se alcune importanti conseguenze pratiche ed applicative.

In primo luogo quelle previste dagli artt. 2250 comma 3 (dovendosi rileggere alla luce del mutato assetto normativo, facendo conseguentemente decorrere l’obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione che la norma impone dopo lo scioglimento a far data dalla relativa iscrizione nel registro delle imprese) e art 2487-ter cc (dovendosi dunque distinguere la rimozione di una causa di scioglimento effettuata in data anteriore alla relativa iscrizione nel registro delle imprese dalla revoca dello stato di liquidazione ipotizzabile esclusivamente dopo la predetta iscrizione.

Infine la rilevata natura costitutiva dell’iscrizione dello scioglimento nel registro delle imprese, pur con le precisazioni operate non comporta ex se l’ulteriore conseguenza di rendere non praticabile, pur a fronte di un’iscrizione “*avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge*” il rimedio della cancellazione d’ufficio ex artt. 2191 cc e 17 d.p.r. n. 581/95 (con l’ulteriore conseguenza che una volta iscritto lo scioglimento non possa esservi altra strada per rimuoverne gli effetti se non quella del procedimento di revoca dello stato di liquidazione ex art 2487-ter cc) e ciò in

quanto secondo un consolidato orientamento dottrinario<sup>15</sup>, non tutte le iscrizioni di natura “costitutiva” sarebbero insuscettibili di cancellazione (fatta eccezione per quelle il cui effetto tipico sia di contribuire all’ingresso e all’uscita di un soggetto di diritto). Semmai la questione deve porsi sotto il diverso (ma comunque molto complesso e non facilmente valicabile) dilemma della compatibilità tra una cancellazione d’ufficio dello scioglimento e la disciplina della revoca dello scioglimento medesimo ai sensi dell’art. 2487-ter cc.

### 2.3 L’oggetto dell’iscrizione.

Una seconda novità concerne le formalità dell’adempimento pubblicitario ed in particolare l’oggetto dell’iscrizione.

Raffrontando infatti il previgente art 2449 cc con il nuovo art 2484 cc invero si registra che nelle ipotesi di cui ai numeri 1), 2) e 4), oggetto dell’iscrizione è non più una “*deliberazione del consiglio di amministrazione che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento*” (vecchio art. 2449 comma 5 cc) bensì una “*dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa*” (nuovo art. 2484 comma 3 cc); nell’ipotesi invece di cui al numero 3), oggetto dell’iscrizione non è più il “*decreto del presidente del tribunale che, su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci, accerti l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea*” (vecchio art. 2449, comma 6 cc) ma nuovamente una “*dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa*” (nuovo art. 2484 comma 3 cc); nell’ipotesi di cui al numero 7) (corrispondente a quella del vecchio numero 6) dell’art 2448 cc) oggetto di iscrizione non è più sempre e comunque

---

<sup>15</sup> F: Trovato, *Note in tema di cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese*, in AA.VV., *Iscrizione e cancellazione d’ufficio. Aspetti teorici e pratici*, Ist. G. Tagliacarne, Roma, 2000, pag. 45



una *“deliberazione del consiglio di amministrazione che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento”* (vecchio art 2449 comma 5 cc) essendo invece rimesso all’atto costitutivo o allo statuto, con riferimento alle cause di scioglimento dagli stessi contemplate, in aggiunta a quelle di legge *“determinare la competenza a deciderle od accertarle ed effettuare gli adempimenti pubblicitari... ”* (nuovo art 2484 comma 4 cc).

Invariato resta invece il regime normativo dello scioglimento dovuto a deliberazione dell’assemblea (vecchio art. 2448 n. 5 cc e nuovo art. 2484 n. 6 cc) ove oggetto dell’iscrizione è la medesima deliberazione.

Ancora, mentre si aggiunge alle cause di scioglimento già contemplate dalla vecchia disciplina, quella relative alle *“ipotesi previste dagli art 2437-quater e 2473”* (art. 2484 n. 5 cc) connesse alla nuova disciplina sul rimborso delle partecipazioni in caso di recesso del socio nelle società azionarie e a responsabilità limitata, non è più contemplata in modo espresso la causa di scioglimento rappresentata dalla dichiarazione di fallimento o dal provvedimento dell’autorità governativa nei casi previsti dalla legge ponendosi pertanto il problema se e con quali modalità (anche pubblicitarie) tali eventi determinino o possano determinare lo scioglimento della società.

Da ultimo è ora previsto che *“quando gli amministratori omettano gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale su istanza di singoli soci od amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell’art. 2484”* (art. 2485 comma 2 cc).

### 2.3.1 Termini, legittimazione e modalità di assolvimento dell'obbligo pubblicitario.

Abbiamo visto al paragrafo precedente come oggetto dell'iscrizione sia una "dichiarazione" con cui "gli amministratori" "accertano (il verificarsi del)la causa di scioglimento", ma, quanto novellato nell'art 2484 comma 1 nei numeri dal 1 al 5 non prevede un termine entro il quale gli amministratori debbano provvedere a domandare l'iscrizione. Manca nella sostanza sia l'indicazione di un termine entro il quale gli amministratori devono formulare la dichiarazione di accertamento dell'intervenuta causa di scioglimento, sia l'indicazione di un termine entro il quale, una volta formulata tale dichiarazione, devono domandarne l'iscrizione, realizzandosi nel concreto che un mancato adempimento non attiverebbe la sanzione amministrativa di pecuniaria di cui all'art. 2630 cc.

L'unica indicazione in merito agli adempimenti pubblicitari è che essi devono essere fatti "senza indugio" e la dottrina (Dimundo, Niccolini, De Marchi) interpreta questo inespresso termine per agire in un "breve termine".

Anche riguardo alla legittimazione, il generico riferimento agli amministratori, lascerebbe pensare l'applicabilità di quel principio secondo il quale la stessa competerebbe anche al singolo amministratore, seppur sprovvisto di particolari deleghe o della rappresentanza legale, e disgiuntamente dagli altri.

Tuttavia la dottrina (Paciello, Sandulli, Santoro) distingue tra il potere dovere di sottoscrizione del modello di domanda (e dunque la legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione) sicuramente ascrivibile anche al singolo amministratore, dalla competenza all'adozione della "dichiarazione" accertativa dello scioglimento che invece viene intesa di competenza degli

amministratori intesi quale “organo” amministrativo e che dunque la stessa debba essere perfezionata e formalizzata con le maggioranze e le modalità con cui l’organo amministrativo tipicamente assume le proprie determinazioni.

#### 2.4 La pubblicità della nomina dei liquidatori ex art. 2487 bis cc

Qualche precisazione merita la disciplina contenuta nell’art. 2487 bis cc rubricato “Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti”.

La norma, al primo comma stabilisce che “La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese”. Ed è subito chiaro che il legislatore della riforma ha voluto innovare, sul punto le modalità di effettuazione dell’adempimento pubblicitario ed il relativo oggetto, rispetto a quanto prescritto dal previgente art. 2450 bis cc, ove era invece stabilito che “La deliberazione dell’assemblea, la sentenza ed il decreto del presidente del tribunale che nomina i liquidatori ed ogni atto successivo che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro 30 giorni dalla notizia della nomina depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese”: in particolare, oggetto di iscrizione non è più la “deliberazione “(o il provvedimento giudiziale di nomina dei liquidatori o l’atto di nomina da parte di terzi (anche non soci) cui lo statuto abbia demandato il potere di designare i liquidatori<sup>16</sup> bensì la nomina in quanto tale; il relativo atto deliberativo (o giudiziale) dunque non viene più in considerazione quale oggetto dell’iscrizione, ma semmai quale

allegazione probatoria idonea ad attestare la veridicità del fatto ( la nomina, per l'appunto) di cui si chiede l'iscrizione: così realizzandosi una piena equiparazione al regime pubblicitario già precedentemente vigente per la nomina degli amministratori<sup>17</sup>.

Sotto un altro profilo è invece il caso di precisare che la locuzione “determinazione dei loro poteri” può e deve essere intesa nel senso più coerente con la ratio informativa che ispira il dettato normativo, sicchè possono e devono formare oggetto di iscrizione tanto il contenuto dei poteri ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2487 comma 1 lett. C) cc (ferma restando l'applicazione in assenza di diverse disposizioni statutarie o adottate in sede di nomina del regime dispositivo di cui all'art 2489 cc) quanto le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori ex art. 2487 comma 1 lettera a) cc nonchè l'indicazione di quelli tra i liquidatori cui spetti la rappresentanza della società ex art 2487 comma 1 lettera b) cc<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> A. Dimundo, *Sub art 2487*, ne *La riforma delle società*, a cura di G. Lo Cascio, Vol. 9 Milano, 2003, pag 76 ss

<sup>17</sup> Che in caso di nomina degli amministratori oggetto di iscrizione sia il fatto in se dell'avvenuta nomina e non già l'atto di nomina e' conclusione cui si perviene già sulla scorta del dettato letterale dell'art. 2383, comma 4 cc e che non trova più smentita nel d.p.r. 581/95, essendo stato abrogato (ad opera dell'art 33 comma 3 L. 340/00, l'originario comma 4 dell'art 14 dove era previsto, sia pure in modo incidentale che l'ufficio non potesse accettare il deposito della firma autografa “se non e' stata presentata la domanda di iscrizione del relativo atto di nomina”. Nello stesso senso è, del resto, la prassi ormai consolidata degli uffici del registro delle imprese, anche grazie all'orientamento uniforme in dotto dalla Circolare del Ministero dell'Industria, n. 3855/C dek 8 febbraio 1996 , ove si precisava che il verbale della deliberazione di nomina deve essere portato assieme all'istanza al fine di consentire un riscontro di veridicità del fatto oggetto di iscrizione e che pertanto non deve formare oggetto di iscrizione; nonché , più' di recente dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive n 3574/c del 07/04/04 ove si precisa che “la nomina dell'amministratore è contenuta in un verbale di assemblea ordinaria dei soci che di per se non e' espressamente assoggettato dal codice civile alla iscrizione nel registro imprese; tuttavia una interpretazione coordinata e sistematica degli articoli 2383 e 2475 consente di affermare che la “nomina” di cui all'art 2383 va rappresentata (sotto il profilo documentale) dalla deliberazione di nomina opportunamente verbalizzata e che tale verbale deve comunque accompagnare la richiesta di iscrizione della nomina quanto meno per dimostrare la “veridicità” della nomina stessa.

<sup>18</sup> G. Marasà, *I procedimenti di iscrizione e i poteri di controllo*, Milano, 2005, pag. 144 ss e contra A. Pavone La Rosa, *Il registro delle imprese*, Bologna, 2004, pag. 47 ss

E a tale riguardo e' possibile attribuire un'ulteriore valenza all'espressione "comunque avvenuta" con cui il legislatore si riferisce alla nomina dei liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri al fine di prescriverne in ogni caso la pubblicit  su istanza dei liquidatori, tenendo conto che l'attribuzione dei poteri di rappresentanza, secondo la migliore dottrina in argomento, ben potrebbe essere rimessa dall'assemblea al collegio dei liquidatori (o ad essere attribuita al presidente del collegio dei liquidatori la cui nomina sia rimessa al collegio medesimo): ci  considerato, invero, una volta avvenuta la relativa attribuzione di poteri ( o rispettivamente una volta avvenuta la nomina del presidente) sorgerebbe l'obbligo di chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.

Del pari deve sinteticamente osservarsi come la locuzione "le loro modificazioni " coerentemente col significato letterale, con la ratio della norma e con esigenze di armonizzazione sistematica col regime pubblicitario concernente la prima nomina e la determinazione iniziale dei poteri, deve esser intesa come comprensiva tanto della modificazione successiva dei poteri, quanto della cessazione della carica e della sostituzione dei liquidatori<sup>19</sup>, ponendosi tuttavia in quest'ultimo caso l'ulteriore interrogativo se la legittimazione alla domanda di iscrizione compete ai liquidatori cessati, ai nuovi nominati (come per la dottrina maggioritaria appare preferibile) o ad entrambi.

Quanto agli "effetti" della prescritta pubblicit    invece sufficiente rinviare alle osservazioni gi  svolte in sede di commento alla portata

---

<sup>19</sup> Come osservato da A. DiMundo, op. ult. Cit. pag. 90 ss , la normativa riformata, cos  come quella previgente non disciplina i modi di cessazione della carica dei liquidatori fatta eccezione per la sola revoca 8art 2487 ultimo comma cc) potendosi ritenere attuali le considerazioni gi  svolte dalla dottrina in ordine all'applicabilit  analogica dei medesimi principi che governano la cessazione della carica degli amministratori.

ed ai limiti del nuovo regime di pubblicità costitutiva dello scioglimento.

## 2.5 La “parificazione” della estinzione delle società di persone con quelle di capitali

La cancellazione dal registro delle imprese e la conseguente estinzione delle società vale anche nel settore delle società di persone.

A fornire questa interpretazione del nuovo diritto commerciale è la Corte di Cassazione che con la sentenza della seconda sezione civile n. 25192/08 sancisce questo principio.

La pronuncia chiarisce infatti un’aspetto controverso estendendo al caso delle società di persone quanto stabilito per quelle di capitali.

L’intervento dell’autorità giudiziaria è tanto più significativo in quanto il nuovo articolo 2495 del codice civile, modificato dal decreto legislativo n. 6 del 2003 fa riferimento in maniera esclusiva alle società di capitali ed alle cooperative “scordandosi” delle altre tipologie.

Inoltre la sentenza modifica l’orientamento della stessa Corte di Cassazione secondo il quale l’atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese ha funzione di pubblicità e non ne determina l’estinzione nel caso non fossero già esauriti tutti i rapporti giuridici che facevano capo alla società. Di conseguenza, secondo questa linea, sul piano processuale, la società oggetto di cancellazione può continuare a stare in giudizio anche nelle fasi di impugnazione e deve essere escluso che il processo possa proseguire nei confronti delle persone fisiche che rappresentano l’ente in giudizio o dei soci.

La correttezza di questa interpretazione è stata però, sottolinea la Corte di Cassazione, messa in discussione e negata dalla riforma del diritto societario che ha invece stabilito, sia pure non facendo esplicito riferimento alle società di persone che la cancellazione

dell'ente dal registro dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione introduce nell'ordinamento un nuovo principio secondo il quale l'estinzione deve essere considerata automatica.

La Corte di Cassazione fa poi un passo ulteriore e chiarisce la natura della norma che deve essere considerata come “meramente ricognitiva” .

Per effetto della scelta fatta che privilegia il carattere interpretativo della disposizione, non ci sono ostacoli ad una applicazione retroattiva per ogni forma societaria con l'unica esclusione dei rapporti giuridici già esauriti e degli effetti che si sono già prodotti in maniera irreversibile.

## 2.6 L'estinzione delle società di persone e capitali a seguito della cancellazione

Come visto al paragrafo precedente, le società, anche quelle di persone si estinguono con la cancellazione dal registro delle imprese. La Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni unite civili n. 4062 del 22/02/2010 ha fatto il punto sulla situazione chiarendo alcuni aspetti di notevole importanza.

Prima della riforma delle società di capitali datata 2003, ricorda la cassazione, era infatti pienamente giustificata una lettura delle norme del codice civile favorevole alla prosecuzione della capacità giuridica e della soggettività delle società commerciali anche dopo la cancellazione della iscrizione nel registro delle imprese e dopo il loro scioglimento e la successiva liquidazione del patrimonio sociale. Si trattava di un orientamento della giurisprudenza che oltre a rispettare la natura dichiarativa della pubblicità garantiva i creditori con l'affermazione del permanere di una soggettività attenuata e di



una limitata prosecuzione della capacità processuale della società la cui iscrizione era stata cancellata.

Con la riforma del diritto societario si è invece puntato ad una semplificazione dell'accertamento delle cause di scioglimento e dei procedimenti di nomina dei liquidatori.

Il nuovo articolo 2495 cc così tiene conto della cancellazione dell'iscrizione della società come istituto sostanziale da pubblicizzare e preveder che resta “ferma... la estinzione della società dopo la cancellazione” considerando quindi la prima come effetto della seconda, costringendo a cambiare l'indirizzo in precedenza seguito.

le sezioni unite poi sottolineano che dal 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma, per le società di persone “può affermarsi la efficacia dichiarativa della pubblicità della cessazione dell'attività dell'impresa collettiva opponibile dal 1 luglio 2004 ai creditori che agiscano contro i soci ai sensi degli articoli 2312 e 2324 del cc , norme in base alle quali si giunge ad una presunzione del venire meno della capacità e legittimazione di esse”

Su questo fronte la sentenza precisa che la frase “ferma restando la estinzione della società “ che la riforma ha inserito con esplicito riferimento alle società di capitali ed alle cooperative autorizza una lettura della cancellazione delle iscrizioni di società di persone, dichiarativa della cessazione della loro attività dal momento dell'entrata in vigore della legge “anche per le cancellazioni precedenti e dalla data della cancellazione dell'iscrizione per quelle successive al 1 gennaio 2004”, permettendo così la previsione per legge dell'estinzione delle società con personalità giuridica nella direzione indicata dalla corte costituzionale. Con la garanzia cioè di un identico trattamento di tutti i creditori delle imprese individuali e collettive di qualsiasi tipo.

Sempre per quanto riguarda le società di persone la pronuncia chiarisce che “sembra logico ritenere che l’espressa disciplina della responsabilità dei soci subentrati alla società verso i creditori per effetto della cancellazione ah come presupposto il venire meno della soggettività de della capacità giuridica limitata di esse, parallelo all’effetto costitutivo-estintivo della cancellazione dell’iscrizione delle società di capitali.

La pronuncia della corte sopra indicata, risolve un contrasto giurisprudenziale quindi sulla natura della cancellazione del registro delle imprese delle società riconoscendole appunto come costitutiva e non dichiarativa mentre, come sopra espresso , per le società di persone l’iscrizione (dichiarativa) fonda solo la presunzione del venir meno della capacità e legittimazione processuale.

2.7 Effetti della cancellazione dal registro delle imprese sulle sopravvenienze attive.

Il nuovo art 2495 cc sancisce che “*approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.*

*Ferma restando l’estinzione della società dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda se proposta entro un anno dalla cancellazione può essere notificata presso l’ultima sede della società”*

Fermo restando quindi l’estinzione della società del quale si è trattato al paragrafo precedente, come devono operare gli uffici

dell'agenzia delle entrate nei rapporti con questi soggetti estinti (ad esempio in tema di rimborsi di imposta ecc)?

Mentre era chiaro che prima della introduzione del d.lgs. 6 del 2003, l'efficacia meramente dichiarativa della cancellazione non determinava l'estinzione della società laddove non fossero esauriti tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo e pur mantenendo l'Agenzia delle entrate di fatto, questo status quo ante fino alle risoluzioni n. 120 del 01/06/07 e nella più recente n. 105 del 21/04/09, le quattro recenti sentenze a sezioni unite della Suprema Corte che attribuiscono natura costitutiva alla cancellazione, hanno affermato l'opposto principio della irreversibile estinzione della società anche in presenza di rapporti non definite, attribuendo al novellato art. 2495 un effetto espansivo anche verso le società di persone nonostante per loro sia riconosciuta unanimemente la natura dichiarativa della cancellazione (Cassazione Sezioni Unite 22/02/2010 n. 4060, Cassazione Sezioni Unite 22/02/2010 n. 4061, Cassazione Sezioni Unite 22/02/2010 n. 4062, Cassazione Sezioni Unite 09/04/2010 n. 8426) e indicando infine il termine di decorrenza degli effetti della cancellazione nel momento di entrata in vigore della legge (01/01/04) per le cancellazioni già avvenute, e nella data di iscrizione della cancellazione per quelle successive all'entrata in vigore.

Rimane così scoperto dalla normativa (l'art 2495 si occupa solo delle sopravvenienze passive) il problema delle sopravvenienze attive, problema non affrontato né dal legislatore né dalla corte.

È stata allora la dottrina a tentare di individuare una soluzione.

In particolare, taluni hanno ipotizzato la necessità della nomina di un curatore speciale deputato al completamento delle attività non ultimate dal liquidatore prima della cancellazione, venendosi a creare una situazione simile a quella dell'eredità giacente, come tipicamente

nel caso di patrimonio alla ricerca di un titolare; altri invece hanno invocato il potere del giudice del registro di “cancellare la cancellazione” poichè la cancellazione sarebbe stata effettuata in difetto delle condizioni richieste dalla legge ; altri ancora infine sostengono la tesi secondo cui sui beni immobili e mobili non liquidati una volta cancellata ed estinta la società si forma una comunione tra gli ex soci per quote uguali a quelle di liquidazione.

Tale ultima interpretazione è quella condivisa dalla dottrina maggioritaria ed anche dalla Agenzia delle entrate (risoluzione n. 77/e del 27/07/2011) nel senso che e gli elementi patrimoniali attivi non compresi nel bilancio di liquidazione in quanto non conoscibili a quella data devono essere attribuiti proporzionalmente ai soci tra i quali si instaura un rapporto di comunione ordinaria ai sensi dell’art 1100 del cc simile in linea generale a quello degli eredi.

Caso a se era invece, prima della riforma del diritto societario, quello del rimborso di imposta in quanto, l’art 5 del DM 26/02/1992, stabiliva che il rimborso IVA spettante alla società cancellata dal registro delle imprese può essere eseguito al liquidatore” nella sua qualità di rappresentate legale della società in fase di estinzione”, se il credito di imposta sia stato evidenziato nel bilancio finale di liquidazione, depositato nella cancelleria del tribunale. Tale disposizione ovviamente deve essere inquadrata nel conteso normativo antecedente la modifica del codice civile che disciplinava gli effetti della cancellazione dal registro delle imprese delle società di capitali e vista alla luce dell’interpretazione che ne hanno dato le sezioni unite della Corte di Cassazione. Con l’irreversibile estinzione della società infatti viene a mancare il soggetto al quale, ai sensi del citato art 5 l’ufficio potrebbe eseguire il rimborso in quanto non può esservi rappresentante legale di un soggetto estinto.

Ciò posto anche con riguardo ai rimborsi possono applicarsi i principi sopra enunciati per gli elementi patrimoniali attivi con la conseguenza che come avviene per le società di persone può essere riconosciuta direttamente ai soci la titolarità del diritto al rimborso per quota delle imposte.

Circa il soggetto cui materialmente eseguire i rimborsi è stato chiarito (circolare n. 255/2000) in relazione ai soci di società di persone cessate che il conferimento di una delega ad un socio per la riscossione del rimborso non costituisce un obbligo bensì una mera facoltà. Tuttavia tenuto conto della compagine sociale delle società di capitali, spesso costituita da un numero considerevole di soci si ritiene opportuno il conferimento di una delega alla riscossione ad uno di essi o ad un terzo al fine di evitare l'erogazione del rimborso a ciascun socio in proporzione alle quote sociali. In questo senso, la risoluzione dell'agenzia delle entrate sopra citata è del parere che i soci titolari del diritto al rimborso potrebbero delegare all'incasso lo stesso liquidatore previa comunicazione della predetta delega al competente ufficio dell'agenzia delle entrate.

## 2.8 Il cd registro “autopulente”

Subito dopo la riforma del diritto societario, si chiese da più parti la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di quelle società individuali o di persone non più attive con beneficio sia della trasparenza del sistema del mercato sia delle camere di commercio che così non devono più sostenere costi per le procedure di riscossioni di diritti annuali, di segreteria e di sanzioni amministrative di società non più esistenti.

Ecco quindi nascere il DPR 247/04, per il quale il ministero delle attività produttive, con circolare 3585/c ha fornito indirizzi circa l'applicazione operativa di tale decreto recante appunto il regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese.

Le circostanze indicate nel decreto non comportano automaticamente la cancellazione dell'impresa di cui si suppone l'inoperatività o l'inesistenza ma consentono agli organi delle Camere di Commercio l'attivazione d'ufficio di un procedimento preventivo di verifica alla cui conclusione siano accertati i presupposti previsti dalla legge sarà possibile disporre l'avvio del vero e proprio procedimento di cancellazione.

La procedura prevista dal regolamento si applica esclusivamente alle imprese individuali ed alle società di persone mentre rimangono fuori le società di capitali e le cooperative per le quali valgono le apposite regole del codice civile. L'articolo 2 del dpr stabilisce che si proceda alla cancellazione dell'impresa individuale quando l'ufficio del registro delle imprese accerti il decesso dell'imprenditore, la sua irreperibilità, il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, la perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.

La circolare chiarisce che la circostanza del decesso dell'imprenditore deve essere sempre accertata mediante acquisizione a qualunque titolo di certificato o attestazione di morte, l'unico caso in cui non è necessario il possesso di prove documentali per poter avviare la procedura si ha quando la notizia provenga da un pubblico ufficio. Per ciò che concerne l'irreperibilità, all'avveramento della condizione può ricondursi ad una effettiva e verosimile impossibilità

di raggiungere il destinatario della comunicazione, in quanto le missive speditegli vengono restituite al mittente con la dizione “sconosciuto”. Non può invece intendersi come irreperibile l'imprenditore individuale il cui indirizzo sia da ricondursi ad un luogo fuori dal territorio nazionale. Importante notazione va riscontrata l'irreperibilità come indice di inattività dell'impresa nel caso in cui la stessa venga rilevata con esclusivo riferimento al domicilio dell'imprenditore laddove lo stesso sia invece reperibile presso la propria residenza anagrafica, semprechè non abbia fornito riscontro alle raccomandate inviate.

Il mancato compimento di atti di gestione, in estrema sintesi sarà riscontrato in caso di mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni, assenza o chiusura negli ultimi tre anni della partita iva, assenza di denunce iva, mancata registrazione a fini iva di redditi imponibili, mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti l'impresa. Infine con riferimento alla perdita di titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività verrà considerata alla stregua di una causa di inattività implicante l'avvio del procedimento di cancellazione, la perdita del titolo inerente l'unica attività esercitata. Le circostanze sopra descritte possono essere rilevate non solo a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio ma anche da parte di privati, in questo caso corredate beninteso da idonea documentazione. L'ufficio del registro delle imprese, con raccomandata dovrà mettere a conoscenza l'imprenditore di tutti i fatti accertati a suo carico delle modalità a seguito delle quali l'ufficio ne è venuto a conoscenza, delle possibili conseguenze, delle modalità con cui potrà evitarsi la prosecuzione del procedimento. La comunicazione prescritta dovrà essere inviata alla residenza anagrafica dell'imprenditore individuale ed anzi

qualora quella risultante dal registro si rivelasse errata o inesistente, la circolare raccomanda l'attivazione di una verifica anagrafica.

### 2.8.1 La competenza nella cancellazione

Un punto resta da chiarire su quanto indicato nel paragrafo precedente e cioè se in merito all'istanza di cancellazione per l'avverarsi delle condizioni previste dall'art. 2490 comma 6 in materia di società di capitali (ma identico discorso può farsi per le società di persone nei casi previsti dalla circolare di cui sopra) spetti provvedere in merito al Conservatore o al Giudice del registro.

Rilevato che le norme in materia di cancellazione mirano a dare certezza nei rapporti giuridici ed a produrre un importante effetto anche in materia di procedure concorsuali, essendo inibita la declaratoria di fallimento se la relativa istanza non sia formulata entro un anno dalla cancellazione della società dal registro ai sensi dell'art. 10 L.F.

In sostanza il combinato disposto tra l'art. 2490 c.c., l'art. 2495 c.c. e l'art. 10 L.F., mira a procurare officiosamente l'estinzione della società una volta appurato che, a seguito del verificarsi della condizione (nel caso delle società di capitali il mancato deposito dei bilanci e di concorrenti domande di fallimento proposte da eventuali creditori interessati) si sia raggiunta la ragionevole certezza che la stessa di fatto non opera più né esistono contro interessati all'inattività della società.

Come in precedenza detto, il registro delle Imprese deve essere in grado di fornire ai soggetti che operano sul mercato un sistema di pubblicità, completo e trasparente di fatti veri e conformi alla legge (art. 2188 c.c.) e di conseguenza l'atto di cancellazione deve



ritenersi necessario perché il registro stesso possa assolvere la funzione per la quale è stato creato.

Ma altro è individuare il soggetto legittimato ad eseguire tale cancellazione in quanto la stessa non è riconducibile alla cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c. e art. 17 dpr 581/1995 in quanto la cancellazione d'ufficio di competenza del Giudice del registro ha ad oggetto un'iscrizione "avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge" e determina la rimozione dell'iscrizione stessa con efficacia ex tunc ne può essere assimilabile all'iscrizione d'ufficio prevista dall'art 2190 c.c. e dall'art 16 dpr 581/1995 in quanto non ha la funzione di rimediare con un intervento giudiziale ex officio all'omissione di un impulso di parte rimasto inadempito.

Al contrario la cancellazione prevista dall'art. 2490 al comma 6 ha come presupposto il mancato deposito dei bilanci di liquidazione e produce quindi l'estinzione ex nunc della società

Viene quindi a supporto una sentenza del Tribunale di Lodi, la 1551 del 23/11/2010 in cui il giudice deve decidere proprio in merito a chi spetti la legittimazione alla cancellazione d'ufficio a seguito di ricorso avverso la cancellazione di ben 127 società da parte della CCIAA lodigiana.

Il giudice qui, rilevata la correttezza delle attività istruttorie (quali appunto comunicazioni tramite raccomandate A/R, affissione all'albo camerale per due mesi dell'avvio del procedimento, ed espletamento di indagini ad ampio spettro), sancisce da una parte quanto sopra riportato e cioè l'imposizione normativa ai sensi del 2490 comma 6 cc fatta al Conservatore di procedere alla cancellazione tutte le volte in cui se ne verificano i presupposti dall'altra che spettando al Giudice del Registro ai sensi dell'art. 2191 di decidere avverso le doglianze sull'operato del Conservatore

non vale a tal fine la “delegittimazione degli amministratori/liquidatori” avutasi con l’avvenuta cancellazione (costitutiva) dal registro, proprio perché contro tale provvedimento ci si oppone ed infine, sancisce, come del resto la dottrina maggioritaria già riteneva che competente a provvedere in merito è appunto il Conservatore del registro il quale però deve comunicare al Giudice del registro annualmente (al fine di un efficace vigilanza) tutti i nominativi delle società cancellate ai sensi dell’art. 2490 cc

## 2.9 La cancellazione della cancellazione

Mentre, come in precedenza illustrato, l'orientamento tradizionale della giurisprudenza (seppure avversato dalla dottrina) era ancorato all'idea che l'atto formale di cancellazione di una società dal Registro delle Imprese non determinasse l'estinzione della società (ove non fossero esauriti tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo, ovvero non fossero definite tutte le controversie giudiziarie in corso, con permanenza della legittimazione processuale nonché della rappresentanza sostanziale e processuale degli organi sociali), oggi, alla luce della nuova normativa e di tutto quanto esposto nei precedenti paragrafi, non può più dubitarsi della natura costitutiva della cancellazione per le società di capitali, nel senso che con l'iscrizione si producono tutti gli effetti legali dell'estinzione della società, indipendentemente dall'esistenza di rapporti non definiti.

I medesimi effetti si producono per logicità e coerenza di sistema secondo una lettura ispirata alla Costituzione, anche nell'ambito delle società di persone, nel senso di far presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, ferma restando la natura dichiarativa della cancellazione.

Per tutto quanto esposto, oggi la questione sulla natura costitutiva o dichiarativa della cancellazione può considerarsi quindi una mera disputa dottrinale puramente nominalistica, dal momento che gli effetti sono in ogni caso identici, ma, per quanto riguarda invece i rapporti non definiti, possono aversi ancora differenti soluzioni per le quali è dirimente la questione della reversibilità o meno della cancellazione.

Se la risposta è nel senso dell'irreversibilità assoluta, si hanno le seguenti conseguenze:

a) società di capitali, si passa ad una comunione di fatto per i rapporti patrimoniali e nelle obbligazioni attive; i creditori possono agire verso i singoli soci e i liquidatori ex art. 2495

b) società di persone, viene meno l'autonomia limitata del patrimonio ed i creditori aggrediscono i beni dei soci ex art. 2312, o agiscono contro il liquidatore in caso di colpa di questi.

In entrambi i casi si interrompono i rapporti processuali pendenti, con applicazione analogica delle norme previste in caso di morte o perdita della capacità della parte (art. 300 c.p.c.).

Se invece si ammette la reversibilità, perlomeno delle cancellazioni fraudolente o effettuate in assenza dei presupposti di legge, con prevalenza del principio di veridicità, e se si riconosce il potere di controllo sostanziale del Giudice del Registro, quest'ultimo potrà decretare la cancellazione della cancellazione ex art. 2191 (questo è ammesso dalla recentissima SSUU n. 8426/10, che rimarca però la natura meramente dichiarativa del provvedimento e la sua strutturale instabilità/non definitività), rimanendo aperta la strada ad un'azione di accertamento giudiziale.

Si tratta invero, di una decisione che concerneva un caso alquanto singolare (seppur non raro) e che, al di là di alcune perplessità circa la definizione di alcuni istituti del Registro Imprese, la dottrina maggioritaria la condivide nella sostanza.

In questo senso si è anche orientata la giurisprudenza milanese con provvedimento del Giudice del Registro di Milano del 14/02/2011 dove, a seguito di cancellazione di società in liquidazione avvenuto per mancata presentazione triennale dei bilanci, il Giudice ritiene che *“laddove gli interessati dimostrino che la liquidazione non è nella realtà terminata, può provvedersi ex art 2191 cc alla cancellazione della cancellazione... fermo restando l'obbligo per il liquidatore di provvedere, a pena di un'ulteriore cancellazione d'ufficio alla redazione ed al deposito dei bilanci anche per gli esercizi trascorsi ai sensi dell'art 2490 cc”*.

In ultima sintesi si può sostenere che:

- a) va confermata e rafforzata la sfera di controllo sostanziale di legalità del Conservatore e del Giudice del Registro;
- b) va conseguentemente affermato il potere del Giudice del Registro di disporre d'ufficio la cancellazione di iscrizioni non conformi ai presupposti di legge e quindi anche di disporre la “cancellazione delle cancellazioni” di imprese e società in presenza di indici di vitalità o di rilevanti cespiti attivi;
- c) Può e deve essere instaurato (oppure deve essere promosso sul piano di un intervento legislativo) un procedimento articolato per la cancellazione d'ufficio delle società di capitali, sul modello del DPR 247/2004, che superi le limitazioni derivanti dalla disposizione dell'art. 2490 u.c. cc.

## BIBLIOGRAFIA GENERALE E RAGIONATA

AA.VV., *Il nuovo ordinamento delle Società*, Milano, 2003

AA.VV., *La fine dell'impresa societaria a base capitalistica*, Torino, 2003

Agostini M e Notari M., *Raccolta sistematica degli orientamenti ufficiosi del tribunale di Milano in tema di omologazione ed iscrizione di atti societari*, in Riv. Società 1994

Albanese A., *Il controllo preventivo sugli atti delle società di capitali e delle cooperative*, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 2001

Alvaro S., *L'istituzione del registro delle imprese: prime riflessioni*, in Giur. Comm., 1996, I

Barbuto M., *L'istituzione del registro delle imprese*, in Imprese, 1994

Barbuto M., *È nato il registro delle imprese, un evento storico atteso da 54 anni*, in Fisco, II, 1996

Bartolomucci S., Mandrioli L., Pollio M., Viotti G., G., *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, Milano, 2004

Bertuzzi M, *Sub art 2330*, ne *La riforma delle società*, a cura di G. Lo Cascio, Vol. 3, Milano, 2003

Bertuzzi M, *Sub art 2331*, ne *La riforma delle società*, a cura di G. Lo Cascio, Vol. 3, Milano, 2003

Bocchini E., *Finalmente istituito il registro delle imprese*, in Corriere giur., 1994, 137

Bocchini E., *Nuovi profili di pubblicità commerciale*, in Riv. notar., 1996

Bocchini E., *Pubblicità delle imprese*, in Enc. Giur. Treccani, VII aggiornamento, Roma, 1999

Bonelli F., *Gli amministratori di spa dopo la riforma delle società*, Milano, 2004

Boero P., *Aspetti notarili dell'istituzione del nuovo registro delle imprese*, in Riv. notar., 1996

Borgioli M., *La nullità delle società per azioni*, Milano, 1977

Buonocore V., *La riforma delle società*, Milano, 2004

Cagnasso O., *L'amministrazione collegiale e la delega*, in *Trattato delle spa*, Torino, 1991.

Caraccioli-Imperato., *Omesse e false iscrizioni nel registro delle imprese. Mendaci certificaizoni*, in *Impresa comm. E ind.*, 1996

Cavanna M., *Sub art 2331*, ne *Il nuovo diritto societario*, a cura di G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. montalenti, Vol. 1, Bologna, 2004

Conte M., *Legge Mancino e registro delle imprese: come cambia il regime della pubblicità degli atti di impresa*, in *Disciplina Commercio*, 1994

Di Francia A., *La omologazione degli atti delle società per azioni nella giurisprudenza*, Milano, 1987

Dimundo A, *Sub art 2487*, ne *La riforma delle società*, a cura di G. Lo Cascio, Vol. 9 Milano, 2003

Fauceglia G., *La nuova disciplina della costituzione e delle nullità delle società di capitali*, in AA.VV., *La riforma del diritto societario*, Bari, 2004

Ferri G. Jr., *Profili di responsabilità notarile*, in *Riv. Soc.*, 2001

Fimmanò F., Traversa L., *Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle Società di capitali alla luce della rivorma*, in *Riv. Not.*, 2004

Formica P., *Dal registro delle ditte al registro delle imprese: un piccolo passo lungo cinquant'anni*,(nota a Cass. Sez. I, 10 luglio 1993, n. 7601, SOc. L'altra Radio c. Soc. Coop. L'altra Radio), in *Foro it.*, 1994, I, 1996

Galgano F., Zanelli P., Sbisà G., *Della Società per azioni*, Bologna-Roma, 2006

Guida, *La pubblicità degli atti delle soceità commerciali in seguito alla istituzione del registro delle imprese: spunti per una riflessione e ruolo del notaio*, in *Atti del XXXIV Congresso Nazionale del notariato*, Roma, 1994, I

Laurini G., *Dal controllo giudiziale al controllo notarile: la legge 24 novembre 2000, n. 340*, in *Riv. Not.*, 2001

Maltoni M., *Sub art 2330*, ne *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Vol. 1, Padova, 2005

Marasà-Ibba, *Il registro delle imprese*, Torino, 1997

Marasà G., *I procedimenti di iscrizione e i poteri di controllo*, Milano, 2005

Meo G., *Gli effetti dell'invalidità sulle deliberazioni assembleari*, Milano, 1998

Minussi D., *Il registro delle imprese finalmente è una realtà*, in *Le società*, 1994

Miserocchi, *L'attuazione del registro delle imprese: un inizio difficile o l'inizio delle difficoltà*, in *Riv. dir. Priv.*, 1996

Montagnani C., *Sub art 2487*, ne *La riforma delle società*, a cura di Sandulli M. E Santoro V., Vol. 2/I, Torino, 2003

Muscarà M., *IL registro delle imprese*, in *Nuovo dir.*, 1996

Niccolini G., *Appunti per un profilo storico della disciplina dello scioglimento e della liquidazione delle spa e per qualche riflessione sulla sua possibile evoluzione*, in *Riv. Soc.*, 1998

Niccolini G., *Scioglimento, liquidazione ed estinzione*, Milano, 2005

Oppo G., *Forma e pubblicità nelle società di capitali*, in *Riv. dir. Civ.*, 1996, I

Palmieri G., *La nullità delle Società per azioni*, Milano, 2005

Pavone La Rosa A., *Il registro delle imprese*, Bologna, 2004

Pavone La Rosa A., Nigro G., *Il procedimento di costituzione delle Società per azioni, nel Trattato delle SPA*, Vol I, Tomo I, Torino, 2004

Pedrizzoli P., *Il registro delle imprese nel regolamento di attuazione*, in *Notariato*, 1996

Petrizzini B., *Sub art 2329*, ne *Il nuovo diritto societario*, a cura di Cottino G., Bonfante G., Cagnasso O., Montalenti P., vol 1, Bologna, 2004

Porzio M., *L'estinzione delle Società per azioni*, Napoli, 1959

Quatraro in Barbuto e Quatraro, *Registro delle imprese. Gli uffici, i servizi, il coordinamento: guida alla lettura delle norme di attuazione*, in *Guida al diritto*, 1996 fasc. 8

Ragusa Maggiore G., *Il registro delle imprese 3<sup>a</sup> ed.*, Milano, 2002



Reviglioni P., *Il nuovo registro delle imprese: struttura e procedimento*, in Giust. Comm., 1996

Reviglioni P., *Il controllo di iscrिवibilità sugli atti societari: profili sostanziali e procedurali*, in Riv. Soc., 2001

Rocchi L., *Sulla iscrizione della cancellazione della società*, in Giur. Tosc., 1960

Rordorf R., *IL giudice del registro delle imprese*, in Società, 1996

Salafia V., *Il procedimento di iscrizione e deposito nel registro delle imprese*, in Società, 1996

Salafia V., *Le funzioni notarili nella costituzione di società di capitali e nella verbalizzazione di delibere di assemblea straordinaria*, in Società, 2002

Salanitro N., *Società di capitali e Registro delle Imprese*, in Giur. Comm., 2003

Sciumbata G., *I reati societari*, ne *La riforma del diritto societario*, Vol. 1, Milano, 2002

Sepe M., *Sub art 2330*, ne *Società di capitali*, a cura di Niccolini G. e Stagno d'Alcontres A., vol 1, Napoli, 2004

Spada A., *Scioglimento della società. Cancellazione dal registro delle imprese*, in Rass. imp., 1985

Stella Richter Jr. M., *Considerazioni generali sulla riforma delle omologazioni societarie*, ne *Riv. Not*, 2001 vol 1 Milano, 2003

Trovato F., *Note in tema di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese*, in AA.VV. *Iscrizione e cancellazione d'ufficio. Aspetti teorici e pratici*, a cura dell'Istituto G. Tagliacarne, Roma, 2000

Venturi C., *Nuova procedura per la cancellazione d'ufficio di imprese e società non più operative*, in *Tuttocamere*, Roma, 2005

Venturi C., *Il registro delle imprese e il repertorio economico amministrativo*, Milano, 1996

Viscusi A., *Il nuovo sistema dei controlli sugli atti societari*, Napoli, 2002

Zannotti R., *I nuovi reati societari: diritto e processo*, Padova, 2002

